

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE I° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 097/CSA  
(2018/2019)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 068/CSA– RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2018

#### I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

#### **I. RICORSO DELL'UNIONE SPORTIVA LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/LECCE DEL 2.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Carpi/Lecce, disputato in data 2.12.2018 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 alla Società U.S. Lecce S.p.A. *“per avere, i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala e numerosi fumogeni, recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b)”*.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società U.S. Lecce S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, anche la “Società”), la quale eccepisce *in primis* che il provvedimento del Giudice Sportivo sarebbe fondato su un errato ed insufficiente apprezzamento dei fatti, ciò in quanto: i) la Relazione dei Collaboratori della Procura Federale attesterebbe che il materiale pirotecnico lanciato dai sostenitori del Lecce è ricaduto non sul terreno di gioco, bensì sul recinto di gioco; ii) la stessa Relazione redatta dai Collaboratori della Procura Federale si rivelerebbe lacunosa, poiché non sarebbe stata offerta una *“rappresentazione almeno approssimativa del numero complessivo”* di fumogeni scagliati.

La Società deduce, altresì, che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente ricondotto i fatti contestati nell'ambito dell'art. 14 C.G.S. (Responsabilità per fatti violenti dei propri sostenitori), mentre la fattispecie *de quo* sarebbe espressamente disciplinata dall'art. 12, comma 3, C.G.S. A parere della ricorrente, *“tale erronea qualificazione operata se, da un lato non incide sull'affermazione di responsabilità, dall'altro non può che essere valuta [...] nell'ottica della dosimetria della sanzione applicata”*.

Infine, la ricorrente contesta l'incongruità della sanzione irrogata, tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, la Società non avrebbe potuto giovare delle circostanze attenuanti previste dalle lettere a) ed e) dell'art. 13, comma 1, C.G.S., in quanto gli oneri di organizzazione dell'evento e di predisposizione di strumenti di controllo e prevenzione di fatti illeciti sarebbero a carico della società che ospita l'evento, e non della società ospite. Rilevando, altresì, come, nei giorni seguenti allo svolgimento dell'incontro Carpi- Lecce, la stessa Società ha successivamente provveduto a inoltrare un comunicato ufficiale per stigmatizzare la condotta dei propri sostenitori, la ricorrente chiede, quindi, la riduzione della sanzione irrogata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 21 dicembre 2018, nessuno è comparso in rappresentanza della Società ricorrente.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che l'odierno ricorso sia privo di fondamento.

Per una migliore chiarezza espositiva, è opportuno esaminare congiuntamente i primi due motivi del ricorso.

A tal proposito, deve in primo luogo precisarsi che, a parere di questa Corte, il Giudice Sportivo ha correttamente qualificato le condotte contestate come fatti violenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 C.G.S.. Difatti, in base a costante orientamento di questa Corte, il lancio di fumogeni, petardi, bengala e simili sul terreno di gioco, nel recinto di gioco ovvero nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, costituisce una condotta potenzialmente idonea ad attentare all'integrità fisica altrui,

rivestendo, perciò, una portata ben più grave rispetto all'ipotesi di mera introduzione ed utilizzazione degli stessi materiali pirotecnici sanzionata dall'art.12, comma 3, C.G.S..

Quanto detto trova conferma dal confronto delle rubriche degli stessi art. 12 e 14 C.G.S. mentre, infatti, l'art. 12 è dedicato alla "*Prevenzione di fatti violenti*", viceversa l'art. 14 C.G.S. tratta della "*Responsabilità per fatti violenti*", potendosi ascrivere a tale seconda fattispecie qualunque condotta posta in essere dai propri sostenitori da cui possa derivare anche solo in via potenziale un pericolo per l'incolumità fisica altrui.

Alla luce di tale premessa, si rivela priva di fondamento anche l'ulteriore censura sollevata dalla Società ricorrente con riguardo alla decisione del Giudice Sportivo. Infatti, al di là della mera discordanza letterale tra il referto dei Collaboratori della Procura Federale e quanto riportato nel provvedimento del Giudice Sportivo, appare palese e non seriamente contestabile che il lancio dei fumogeni nel recinto di gioco – al pari del lancio degli stessi materiali diretto verso il terreno di gioco – costituisce una condotta violenta e pericolosa, in quanto potenzialmente idonea ad arrecare danni fisici ai giocatori, collaboratori tecnici e tesserati delle squadre, nonché agli assistenti del direttore di gara, ai giornalisti, fotografi e agli addetti alla sicurezza che occupano il bordo del campo durante lo svolgimento dell'incontro sportivo.

Né, del resto, può dubitarsi che l'indicazione, contenuta nel medesimo referto di gara, circa il carattere plurimo e ripetuto dei lanci di fumogeni non sia di per sé sufficiente a consentire al Giudice Sportivo di apprezzare, con piena cognizione di causa, la gravità della condotta contestata. Sul punto, è sufficiente richiamare, *ex multis*, i provvedimenti sanzionatori irrogati nella stagione in corso rispettivamente nei confronti della stessa Società ricorrente (Com. Uff. n. 47 del G. S. presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B del 23/10/2018, con il quale l'U.S. Lecce S.p.A. è stata sanzionata "*per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi bengala*") e della società A.S. Roma S.p.A. (Com. Uff. n. 59 del G. S. presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, del 2/10/2018, con il quale la società A.S. Roma S.p.A. è stata sanzionata "*per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco*").

Infine, non merita accoglimento nemmeno l'ultimo motivo di ricorso, concernente la quantificazione – asseritamente – incongrua della sanzione pecuniaria alla luce delle circostanze di fatto e della condotta tenuta dalla Società ricorrente nel caso di specie. A tacer d'altro, è doveroso osservare che il Giudice Sportivo, nel determinare l'entità della sanzione irrogata, ha debitamente tenuto conto dello stato di recidiva in cui versa la Società ricorrente, atteso che, nella sola stagione 2018/2019, quest'ultima è stata sanzionata ben sette volte per fattispecie analoghe.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Unione Sportiva Lecce di Lecce.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL CALC. SRNA DARIJO SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

**3. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ;
- AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA AL SIG. GIULINI TOMMASO

**INFLITTE SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

**4. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

**5. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA AL CALC. CEPPELLI LUCA SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 08.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 100 del 11.12.2018)

Con atto, spedito in data 12.12.2018, la Società Cagliari Calcio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 100 dell'11.12.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Cagliari/Roma, disputatasi in data 8.12.2018, era stata irrogata, a carico del

calciatore della predetta Società, Srna Dario, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara, ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Cagliari Calcio S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo, relativamente:

- alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 a carico della medesima Società, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto, durante la gara, dal Presidente della stessa;
- alla sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 a carico della medesima Società, per avere i suoi sostenitori intonato un coro ingiurioso nei confronti del Direttore di Gara;
- alla squalifica per 2 giornate effettive di gara, ed ammonizione ed ammenda di € 6.500,00 a carico del calciatore della Società ricorrente, Ceppitelli Luca;
- alla squalifica per 2 giornate effettive di gara, ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 a carico del calciatore della predetta Società, Srna Dario;
- alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 con diffida a carico del Presidente della Società ricorrente, Giulini Tommaso.

Preliminarmente, questa Corte evidenzia come la Società ricorrente abbia, in modo singolare, preannunciato la proposizione di reclamo solo avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 a carico del calciatore della predetta Società, Srna Dario, inviando, poi, i motivi di reclamo riferiti, invece, a tutte le sanzioni, comminate dal Giudice Sportivo alla medesima Società o a tesserati della stessa con riferimento alla gara Cagliari/Roma, disputatasi in data 8.12.2018.

Tale condotta non sembra, tuttavia, potersi sanzionare con una pronuncia di inammissibilità dei ricorsi in appello, ulteriori rispetto a quello di cui al preannuncio di reclamo, atteso che la Società ricorrente ha trasmesso i motivi di appello entro il termine di sette giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo.

Ciò premesso, questa Corte, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, ritiene che gli stessi siano infondati e vadano, pertanto, rigettati.

Preliminarmente, in ordine alla richiesta di utilizzo, da parte di questa Corte, delle immagini televisive, non può che ribadirsi, ancora una volta, quanto più volte affermato da questa Corte ovvero che l'art. 35 C.G.S. FIGC esprime chiaramente il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, i quali fanno piena prova non solo per gli avvenimenti in campo ma per l'interpretazione che di questi avvenimenti gli stessi ufficiali di gara danno. L'art. 35 C.G.S. FIGC prevede, del resto, che gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova – al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di "tesserati" - anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica documentali ma solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui essi dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. L'art 35 C.G.S. FIGC, che limita alle sole gare di LNP , l'utilizzo della prova TV per condotte violente o gravemente antisportive non viste dall'arbitro o dalla procura; in questo caso il tesserato direttamente può difendersi anche attraverso l'uso di filmati per verificare ciò che è effettivamente avvenuto. La fattispecie è specifica e riguarda ipotesi in cui l'ammonito o l'espulso o l'allontanato sia un soggetto diverso da quello che effettivamente ha commesso il fatto sanzionabile; oppure l'ipotesi in cui la condotta violenta o gravemente antisportiva non è vista dall'arbitro, ma riguarda uno specifico tesserato. Pertanto, appare contrario al dettato della norma estendere l'utilizzo della prova televisiva a tutti quei casi non regolati dall'articolo 35 stesso ed in particolar modo a tutti i casi relativi a comportamenti dei tesserati o della tifoseria già rilevati dall'arbitro o dagli ufficiali di gara. Infatti, come osservato, la natura della prova TV costituisce strumento straordinario ed eccezionale da utilizzare solo per condotte particolarmente gravi dei tesserati, sfuggite alla valutazione dell'arbitro durante lo svolgimento della gara.

Ciò posto, si osserva come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro, nel rapporto dell'Assistente Arbitrale e nei rapporti dei rappresentanti della Procura Federale che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati e dal pubblico durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal Presidente Giulini e dai calciatori, Srna Dario e Ceppitelli Luca; lo stesso dicasi per i comportamenti tenuti dai sostenitori della Società ricorrente.

Seguendo l'ordine dei motivi di ricorso, si evidenzia che la condotta, posta in essere dal calciatore Srna nei confronti del Direttore di Gara; non possa che essere qualificata come ingiuriosa; il rivolgere all'indirizzo dell'Arbitro le parole "*Ma va affanculo*" non può, in alcun modo, essere qualificata come una mera manifestazione di protesta. A ciò si aggiunga che il calciatore Srna, benché espulso, ha fatti rientro sul terreno di giuoco in occasione della segnatura del definitivo pareggio da parte della

squadra del Cagliari; condotta, quest'ultima, particolarmente grave perché ha inficiato l'effettività della sanzione dell'espulsione..

Lo stesso dicasi per il calciatore Ceppitelli. Nel proprio referto, il Direttore di Gara ha descritto, in modo puntuale, la condotta del calciatore, riferendo che lo stesso, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, si avvicinava "*faccia a faccia*" all'Arbitro in modo minaccioso; circostanza, quest'ultima, che esclude, in radice, la possibilità di considerare plausibile la ricostruzione dei fatti, offerta dalla Società ricorrente, ovvero che il Direttore di Gara avrebbe scambiato per minaccioso ed aggressivo un atteggiamento che era solo di protesta.

A ciò si aggiunga il fatto che il calciatore Ceppitelli ha anche rivolto, nei confronti del Direttore di Gara, espressioni verbali ingiuriose o, comunque, gravemente irrispettose; duplicità di condotte che giustifica ampiamente la sanzione comminata dal Giudice Sportivo; il calciatore, Ceppitelli, peraltro, benché espulso, ha fatti rientro sul terreno di giuoco in occasione della segnatura del definitivo pareggio da parte della squadra del Cagliari; condotta, quest'ultima, particolarmente grave perché, come più sopra evidenziato con riferimento all'identico comportamento, tenuto dal calciatore Srna, ha inficiato l'effettività della sanzione dell'espulsione..

Quanto alla condotta del Presidente della Società ricorrente, sig. Giulini, questa Corte rileva come la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 sia ampiamente giustificata dalla condotta posta in essere dallo stesso, il quale, non iscritto in distinta, è entrato nel recinto di giuoco, tenendo un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di Gara, addirittura, sarebbe entrato nel terreno di giuoco per alcuni metri, come segnalato nel proprio rapporto dall'Assistente Arbitrale.

Quanto, infine, alle sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti della Società ricorrente per le condotte poste in essere dal Presidente e dai sostenitori della stessa, questa Corte ritiene che i motivi di ricorso non sia assolutamente tali da giustificare neppure una riduzione delle stesse.

Per questi motivi la C.S.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2, 3, 4 e 5 li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

## **6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 E UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI FASANO/SAVOIA DEL 19.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 20.12.2018)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Città di Fasano/Savoia, disputato in data 19.12.2018 e valevole per campionato di Serie D – Girone H, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla società A.S.D. U.S. Savoia 1908 la sanzione dell'ammenda di € 1.800,00 e una gara da disputare a porte chiuse "*per avere, propri sostenitori in campo avverso nel corso del secondo tempo, lanciato all'indirizzo di un A.A., tre sputi che lo attingevano alle gambe, sui pantaloncini e sulla spalla nonché getti d'acqua e una bottiglietta di plastica semi piena che lo colpivano ad una gamba. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica reiterata di cui ai CU n. 20, 38 e 64 e della diffida di cui all'ultimo Comunicato Ufficiale*".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestivo reclamo, con richiesta di procedimento di urgenza, la società A.S.D. U.S. Savoia 1908 (d'ora in avanti, per brevità, anche la "Società"), la quale eccepisce, in primo luogo, che il Giudice Sportivo, nel valutare la sussistenza, nel caso di specie, della recidiva specifica reiterata, avrebbe erroneamente preso in considerazione dei fatti non omogenei rispetto a quelli oggetto del provvedimento impugnato (nello specifico, il Giudice Sportivo avrebbe richiamato, *inter alia*, il diverso e non conferente episodio di condotta antisportiva nei confronti della terna arbitrale, sanzionato con il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 38).

La Società ricorrente deduce, altresì, che, a causa "*dell'esiguo lasso di tempo intercorso tra l'adozione del provvedimento di diffida (Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018) e quello della disputa della gara a porte chiuse (Com. Uff. n. 65 del 20.12.2018)*", la Società stessa non avrebbe potuto in alcun modo adottare idonee misure di prevenzione atte ad evitare il verificarsi dei fatti contestati, in particolare impiegando dei propri steward nel settore ospiti durante lo svolgimento dell'incontro Città di Fasano/Savoia.

Rilevando, infine, come le condotte contestate sarebbero imputabili ad un numero esiguo di soggetti, "*riconducibili per la maggior parte ai gruppi organizzati che, in occasione delle gare interne, occupano il settore 'Curva' dello Stadio di Torre Annunziata*", la ricorrente domanda, in via principale, la riduzione della sanzione alla sola ammenda, nella misura da determinarsi secondo criteri di equità, e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione meno afflittiva di cui all'art. 18.1 lettera "e" C.G.S. ("*obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori*").

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 21 dicembre 2018, nessuno è comparso in rappresentanza della Società ricorrente.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che l'odierno ricorso sia privo di fondamento.

In primo luogo, deve osservarsi come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti per l'applicazione dell'aggravante della recidiva reiterata specifica. Infatti, pur prescindendo dal precedente episodio richiamato dalla ricorrente (e sanzionato dal G. S. con il Com. Uff. n. 38), nel corso della sola stagione 2018/2019, il Giudice Sportivo ha già ripetutamente avuto modo di censurare – in particolare con i provvedimenti di cui ai Com. Uff. nn. 20 e 64 – condotte violente, poste in essere dai sostenitori della Società, del tutto simili, per modalità di svolgimento e gravità, a quelle oggetto del provvedimento impugnato.

È proprio alla luce di questi numerosi e riprovevoli episodi che la Società, tenuto conto del ruolo di garanzia e responsabilità che essa ricopre nei confronti dell'ordinamento sportivo federale per le condotte dei propri tesserati, dirigenti e tifosi, avrebbe potuto e dovuto adottare in via preventiva delle adeguate misure per impedire il ripetersi di questi accadimenti, anche in trasferta. A nulla rileva, quindi, l'asserita esiguità di tempo intercorso tra il provvedimento di diffida di cui al Com. Uff. n. 64 e l'emissione del Com. Uff. n. 65, con il quale è stata irrogata la sanzione oggetto della presente impugnazione.

Allo stesso modo, l'assoluta intollerabilità degli episodi di violenza reiteratamente perpetrati ai danni dei membri della classe arbitrale rende, a parere di questa Corte, assolutamente proporzionata e congrua la sanzione dell'ammenda unitamente dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse, come disposta dal G. S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società A.S.D. U.S. Savoia 1908 di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

### **7. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL' 11.02.2019 INFLITTA AL SIG. DE GASPERI MAURIZIO SEGUITO GARA SALERNITANA/BRESCIA IL 10.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 dell'11.12.2018)**

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico adottata in data 11.12.2018, con la quale è stata inflitta al medico del Brescia Calcio signor Maurizio De Gasperi la sanzione della squalifica fino all'11.2.2019 in seguito alla gara Salernitana/Brescia del 10.12.2018 *“per avere, al 43° del primo tempo, mentre tentava di entrare sul terreno di giuoco senza autorizzazione, al fine di prestare soccorso ad un giocatore della propria squadra, reagito al richiamo del Quarto Ufficiale poggiando la mano sul braccio dello stesso e spingendolo; sanzione applicata ex art. 19 comma 4 ter lettera a.1.”;*

- **Esaminato** il ricorso presentato in data 13 dicembre 2018, proposto dalla predetta società, in fatto e diritto;

- **Appurato che** nel rapporto dell'assistente del direttore di gara, signor Francesco Fourneau, si legge che *“al 43' del 1° tempo richiamavo l'attenzione dell'arbitro per far allontanare dal recinto di giuoco il sig. De Gasperi Maurizio, medico della società Brescia, in quanto si recava verso la linea mediana della panchina ospitante e giunto in tale punto faceva per entrare sul terreno di giuoco per curare un giocatore rimasto a terra senza tuttavia aver ricevuto alcuna autorizzazione da parte dell'arbitro. Al mio richiamo di non entrare reagiva poggiando la sua mano sul mio braccio e spingendomi via senza tuttavia usare eccessiva forza”;*

- **Tenuto conto che**, nel ricorso proposto, la società Brescia Calcio, dopo avere sostenuto, in via principale, che al medico dr. De Gasperi, per il comportamento mantenuto in occasione dell'episodio in questione e per la oggettiva tenuità del fatto, è stata erroneamente contestata una condotta gravemente irrispettosa, dovendosi escludere addirittura la qualificazione di tale comportamento quale condotta (meramente) irrispettosa, per quindi concludersi con l'annullamento della sanzione inflitta, ha comunque chiesto che, in subordine, la sanzione venga rideterminata in ragione della modestia oggettiva dell'episodio;

- **Constatato che** la condotta ascritta al medico del Brescia Calcio risulta essere descritta nel rapporto dell'assistente del direttore di gara il quale mai ha fatto riferimento a violenza fisica,

limitandosi a riferire di aver subito pressione sul suo braccio provocata dalla mano su di esso appoggiata dal dr. De Gasperi e specificando, sempre nel predetto rapporto, che l'azione si è svolta senza l'uso di "eccessiva forza" (in realtà, da quello che si comprende leggendo il racconto dell'assistente, il medico ha posto in essere il descritto comportamento al solo scopo di allontanare da sé l'assistente di gara che gli impediva l'ingresso in campo al fine di assistere un giocatore della squadra prima di avere ricevuto l'autorizzazione da parte del direttore di gara);

- **Ritenuto che**, le circostanze segnalate dal ricorrente al manifestarsi delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l'azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, possono incontrare parziale condivisione da parte di questa Corte ai soli fini di una attenuazione della sanzione inflitta;

- **Ritenuto quindi che**, per quanto si è sopra osservato, pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal dr. De Gasperi "irriguardosa" se ne può escludere la "gravità", di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice sportivo, in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggendo al signor Maurizio De Gasperi la sanzione della inibizione per il periodo già scontato fino alla data di pubblicazione della presente decisione.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio di Brescia, riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **8. RICORSO DELLA POL. TAMAI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BIANCHINI GIUSEPPE SEGUITO GARA TAMAI/TRENTO DEL 12.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 13.12.2018)

La Polisportiva Tamai ASD ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 13.12.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Polisportiva Tamai/Trento del 12.12.2018, ha comminato la squalifica all'allenatore sig. Giuseppe Bianchini per 2 gare effettive "per aver protestato con termini irriguardosi all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione ad una giornata la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare ha evidenziato la eccessività della sanzione rispetto al comportamento posto in essere, affermando di aver tenuto una condotta assolutamente non ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Il ricorso va accolto in quanto effettivamente il comportamento del Bianchini non può qualificarsi come ingiurioso o irriguardoso e pertanto la sanzione va ridotta ad 1 giornata.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Tamai A.S.D. di Pordenone, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **9. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL F.C. APRILIA RACING CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BATTISTI STEFANO SEGUITO GARA APRILIA RACING CLUB/CASTIADAS CALCIO DEL 16.12.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- **Vista** l'impugnata delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottata in data 13.12.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore tesserato con la FC Aprilia Racing Stefano Battisti la squalifica per 3 giornate effettive di gara in seguito alla gara Aprilia Racing Club/Costiadas del 16 dicembre 2018 "per aver colpito un giocatore avversario con un pugno";

- **Esaminato** il preannuncio urgente di reclamo e i motivi successivamente presentati dalla predetta società, in fatto e diritto;

- **Appurato che** nel rapporto del direttore di gara signor Giuseppe Romaniello, nella sezione calciatori espulsi e motivazioni, si legge testualmente: "al 24' l t. n. 15 Battisti Stefano per condotta violenta su segnalazione dell'assistente vedi rapporto AA";

- **Verificato che** nel rapporto dell'assistente del direttore di gara, signor Stefano Papa, si legge che "al 24' del 1° tempo segnalavo la condotta violenta del n. 15 Sig. Battisti Stefano dell'Aprilia Racing Club il quale colpiva con un pugno un calciatore della squadra avversaria provocandogli un livido sulla fronte";

- **Tenuto conto che**, nel reclamo proposto, la società Aprilia Racing Club segnalava che il fatto era avvenuto nel corso di una azione di gioco e in un contesto di agitazione agonistica tra i due calciatori protagonisti dell'episodio, caratterizzata da un vicendevole strattone per poter raggiungere la palla e con essa la porta avversaria, quando l'arbitro si trovava a notevole distanza dal luogo del contatto fisico, soggiungendo poi che il giocatore del Castiadas non accusò alcuna conseguenza fisica dal contatto che ha dato luogo all'espulsione del Battisti, potendo proseguire regolarmente la gara;

- **Constatato che** la condotta ascritta al calciatore Battisti è puntualmente descritta nel referto dell'assistente dell'arbitro, che come è noto costituisce atto avente natura probatoria relevantissima grazie all'efficacia fidefacente di quanto in esso è contenuto, nel quale il comportamento tenuto dal predetto calciatore è plasticamente sintetizzato nelle parole "colpiva con un pugno", caratterizzate da una evidente capacità rappresentativa dell'azione violenta portata al fisico altrui;

- **Ritenuto nondimeno che**, le circostanze segnalate dal ricorrente al manifestarsi delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l'azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, possono incontrare parziale condivisione da parte di questa Corte, limitatamente all'assenza una conseguenza fisica significativa di tale comportamento a carico del calciatore avversario che comunque ha potuto proseguire regolarmente la gara, costituendo tale circostanza un elemento utile a mitigare la gravità della condotta posta in essere dal calciatore Battisti, in assenza di ulteriori qualificazioni o puntualizzazioni sulla portata della predetta condotta nei referti di gara;

- **Ritenuto quindi che**, per quanto si è sopra osservato, pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal signor Stefano Battisti "violenta" se ne può escludere la "gravità", di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice Sportivo, in parziale accoglimento del reclamo proposto, valutando congruo ridurre la squalifica da 3 a 2 giornate, rappresentandosi tale sanzione maggiormente proporzionata alla condotta assunta nella specie dal calciatore della società reclamante.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia Racing Club di Aprilia, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Pubblicato in Roma il 21 febbraio 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina